



COMUNE DI CREAZZO

Provincia di Vicenza

| |
|---|
| <p>REGOLAMENTO PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA</p> |
|---|

Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 20.12.2012

| | |
|---|----|
| TITOLO I - PRINCIPI | 3 |
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento | 3 |
| Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia | 3 |
| Art. 3 - Limiti economici agli interventi in economia | 3 |
| TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI | 5 |
| Art. 4 - Lavori in economia | 5 |
| Art. 5 - Forniture in economia | 6 |
| Art. 6 - Servizi in economia | 7 |
| Art. 7 - Interventi misti | 9 |
| TITOLO III - PROCEDIMENTO | 10 |
| Art. 8 - Fabbisogno degli interventi | 10 |
| Art. 9 - Responsabile del procedimento | 10 |
| Art. 10 - Elenco degli operatori economici | 10 |
| Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta | 10 |
| Art. 12 - Svolgimento della procedura per l'acquisizione in economia di beni e servizi | 10 |
| Art. 13 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per lavori | 12 |
| Art. 14 - Mezzi di tutela | 12 |
| Art. 15 - Sorteggio | 12 |
| TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI | 13 |
| Art. 16 - Interventi d'emergenza | 13 |
| Art. 17 - Lavori di somma urgenza | 13 |
| Art. 18 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette | 13 |
| Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi legali | 13 |
| TITOLO V - DISPOSIZIONI PER GLI APPALTI IN ECONOMIA | 13 |
| Art. 20 - Garanzie | 14 |
| Art. 21 - Contabilità dei lavori in economia | 14 |
| Art. 22 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive | 14 |
| Art. 23 – Pagamenti e verifica di conformità per gli appalti di servizi e forniture | 14 |
| Art. 24 – Entrata in vigore e rinvio | 15 |

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano esecutivo di gestione, nel piano degli obiettivi o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti ed i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione ed il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia si opera attraverso un responsabile del procedimento o Responsabile esecuzione contratto.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Nel cottimo fiduciario gli interventi vengono affidati a soggetti in possesso dei requisiti necessari per gli affidamenti mediante gare ad evidenza pubblica previsti dal Codice.

Art. 3 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi normativi vigenti, nonché di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane ed organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, le acquisizioni di beni, servizi e realizzazione dei lavori possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta con una spesa complessiva non superiore a 50.000,00 euro;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario per importi che non possono superare i 200.000,00 euro;
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Il RUP valuta di applicare ove possibile quanto previsto dall'art. 2 comma 1_bis del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di suddividere ove economicamente conveniente, gli appalti in lotti funzionali.

4. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 7, affidati a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. I limiti di importo di cui al comma 1 sono soggetti ad adeguamenti in relazione alle modifiche previste dall'art. 28 del *Codice*.
6. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del *Codice* concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 4 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate e prime opere per la messa in sicurezza a seguito di eventi sismici;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41 del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
 - i) tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali, lo sfalcio dei cigli stradali;
 - 2) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - 3) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - 4) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - 5) manutenzione straordinaria e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, aree esterne di edifici comunali, piste ciclabili, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - 6) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - 7) manutenzione straordinaria di edifici comunali;
 - 8) manutenzione straordinaria di fossi e canali;
 - l) lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 5 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico e/o magnetico (DVD);
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) fornitura di stampati e registri specifici per i servizi demografici;
 - e) fornitura di arredi, attrezzature, materiali, cancelleria necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
 - f) fornitura di bandiere da esporre sugli edifici di proprietà comunale;
 - g) fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi, di registrazione e amplificazione;
 - h) apparecchiature per videosorveglianza;
 - i) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli;
 - j) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, combustibile per alimentare i mezzi in dotazione e a noleggio;
 - k) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - l) fornitura attrezzatura antincendio, antinfortunistica e dispositivi antifurto;
 - m) fornitura materiale per segnaletica stradale, orizzontale, verticale e semaforica, dissuasori di velocità;
 - n) fornitura a noleggio di distributori automatici per alimenti e bevande;
 - o) fornitura di attrezzi e materiali per manutenzione del patrimonio immobiliare;
 - p) fornitura di utensili ed attrezzature di ogni genere ad uso della squadra operai;
 - q) fornitura materiale per estumulazioni ed esumazioni;
 - r) fornitura di piante, cespugli e similari;
 - s) forniture per la partecipazione alle spese per i corsi indetti da altri enti, istituti e amministrazioni varie;
 - t) fornitura di automezzi e veicoli;
 - u) noleggio di attrezzature per lavori e manutenzione in genere;
 - v) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma e cassette del pronto soccorso;
 - w) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - x) derrate alimentari, attrezzature e utensili per refezione, per eventi di rappresentanza e iniziative per il tempo libero e lo sport;
 - y) fornitura di materiale di consumo per il funzionamento dei servizi educativi e sociali;
 - z) fornitura di materiale inerente ai servizi di igiene urbana;
 - aa) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - bb) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - cc) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - dd) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - ee) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - ff) sabbia, ghiaia, asfalto a freddo, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - gg) fornitura di sale, altro materiale antigelo, badili, pale per eventuali emergenze neve;
 - hh) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - ii) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

- jj) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - kk) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - ll) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - mm) forniture corrispondenti a spese di modico valore e di ordine corrente non previste nei precedenti punti;
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, utensili, arredi, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica, montaferetri e relativa segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 4 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 6 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al *Codice*, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi ed impianti non costituenti lavori, a titolo esemplificativo:
 - manutenzione impianti elettrici edifici ed impianti pubblici;
 - manutenzione impianti termo-idraulici edifici ed impianti pubblici;
 - manutenzione impianti sollevamento degli edifici pubblici;
 - manutenzione impianti antincendio degli edifici pubblici;
 - manutenzione
 - b) servizi per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale;
 - c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
 - d) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini ed impianti elettrici dei beni in uso al Comune;
 - e) servizi di telecomunicazione;
 - f) servizi assicurativi e di brokeraggio, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

- g) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- a) servizio di consultazione banche dati (es. visure camerali);
- b) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- c) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- d) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- f) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- g) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- h) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- i) servizio di verifica, pulizia delle vasche biologiche degli edifici pubblici, oltre ai servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- j) servizi di disinfestazione delle aree verdi e dei luoghi pubblici;
- k) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- l) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- m) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- n) servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- o) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale dell'Ente, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- p) servizi finalizzati alle consultazioni elettorali (es montaggio e smontaggio tabelloni e seggi, facchinaggio, pulizie e trasporti);
- q) servizi di organizzazione di convegni, riunioni, mostre o altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente regolamento;
- r) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- s) servizio sociale professionale e di segretariato sociale e servizi psicologici di supporto all'attribuzione in materia di tutela dei minori;
- t) servizi artigianali di oggettistica di valore culturale e artistico;
- u) servizi cimiteriali straordinari non programmati;
- v) servizi di sistemazione e/o riorganizzazione dell'archivio comunale anche con supporto informatico;
- w) servizio attinente alla creazione, implementazione, manutenzione di sistemi informativi territoriali e servizi attinenti l'aggiornamento degli stessi;
- x) servizi per la sicurezza stradale, pedonale e ciclabile;
- y) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, di registrazione, di copia, di trascrizione e rilegatura registri, elaborazione e stampa di pubblicazioni, riviste, manifesti, locandine, volantini editi dal Comune, comprese attività di volantaggio;
- z) servizi di traduzione ed interpretazione;
- aa) servizi di facchinaggio, imballaggio, magazzino;

- bb) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - cc) servizi di aggiornamento degli inventari;
 - dd) servizi di elaborazione paghe e contributi e gestione presenza;
 - ee) servizi di gestione e supporto fiscale e tributario;
 - ff) servizio di gestione pratiche assistenziali e previdenziali;
 - gg) servizio di sorveglianza sanitaria;
 - hh) servizi legali, come disciplinati nel presente regolamento
 - ii) servizi ricreativi, culturali, di spettacolo e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
 - jj) Servizio per la sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - kk) Servizio di lavaggio automezzi
 - ll) Servizio di lavaggio tendaggi e divise
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al *Codice*:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 5;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e per i quali non può esserne differita l'esecuzione.
3. Possono, inoltre, essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 4 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 5.
4. Il ricorso all'acquisizione di servizi in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 7 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 3, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 8 - Fabbisogno degli interventi

1. Salva la specifica disciplina per la programmazione dei lavori pubblici, l'Amministrazione comunale ha facoltà di predisporre annualmente il programma dei servizi e delle forniture, quale ulteriore strumento di identificazione dei fabbisogni oltre al Bilancio di Previsione annuale e pluriennale ed al Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

1. Ogni servizio è responsabile dei procedimenti relativi alle acquisizioni in economia di propria competenza, salvo i casi in cui con il piano esecutivo di gestione/piano degli obiettivi, siano individuati uffici con il compito di 'centrale di acquisto' per l'intera struttura e ad essi assegnate le risorse.
2. Per ogni acquisizione in economia, l'Amministrazione comunale opera attraverso un responsabile del procedimento, che deve garantire la correttezza della procedura di acquisizione, secondo le norme del presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento per i servizi e le forniture in economia, può di norma coincidere con il responsabile del settore o del servizio, salva nomina espressa effettuata direttamente dal responsabile dell'Area con apposito provvedimento o indicazione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione e/o il Piano degli obiettivi.

Art. 10 - Elenco degli operatori economici

1. L'Amministrazione comunale, con avvisi pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet, ed informa gli operatori economici sulle modalità di iscrizione se trattasi di prima iscrizione, ovvero di mantenimento ed aggiornamento in caso di iscrizione in corso.
2. Gli operatori economici che chiedono di essere iscritti nell'elenco dell'Amministrazione comunale devono possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla normativa in materia di qualificazione delle imprese per le procedure ordinarie di affidamento di appalti pubblici. L'elenco è soggetto ad aggiornamento.

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 9, organizza gli interventi affinché gli stessi possano essere eseguiti, con l'impiego della propria manodopera e attraverso l'acquisto del materiale e/o dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi ed attrezzature necessari.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 9, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 - Svolgimento della procedura per l'acquisizione in economia di beni e servizi

1. Per l'affidamento di servizi e forniture il cui importo di spesa sia inferiore a 40.000,00 euro il Responsabile del procedimento ha la facoltà di procedere attraverso il sistema CONSIP/MEPA mediante affidamento diretto ad un operatore economico appositamente individuato, o qualora questo non sia possibile, con provvedimento motivato provvede all'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, a seguito di negoziazione diretta con soggetti in possesso di requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, stabiliti in relazione all'oggetto dell'affidamento.
2. Per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e fino a 200.000,00 euro il Responsabile del procedimento deve ricorrere obbligatoriamente al sistema CONSIP/MEPA.

Solo in caso di assenza di operatori economici nel sistema, si può procedere autonomamente, In questo caso il RUP previa determina a contrarre debitamente motivata, procede all'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento mediante gara informale, con consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco eventualmente predisposto dalla Amministrazione comunale come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

3. Qualora si proceda autonomamente, qualsiasi sia la forma di sottoscrizione dei contratti stipulati, vige l'obbligo di prevedere la clausola risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità nel MEPA di un operatore economico con condizioni migliorative rispetto al contratto in corso, salvo la possibilità di rinegoziare il contratto in essere in base alle condizioni di CONSIP/MEPA.
4. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi:
 - a) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
 - b) per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. La lettera d'invito deve riportare, salvo ulteriori indicazioni stabilite dal RUP, per il caso specifico:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
6. L'esame dei preventivi/offerta per la scelta dell'affidatario viene effettuata con i criteri previsti nella lettera d'invito.
7. L'apertura e l'esame delle offerte sono effettuate dal responsabile del procedimento per le procedure di importo inferiore ad Euro 40.0000,00.
Nelle procedure di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura e la valutazione delle offerte vengono effettuate da apposita commissione di gara costituita da tre componenti compreso il segretario/verbalizzante. La nomina della Commissione viene effettuata con provvedimento del Responsabile dell'Area.
8. Il responsabile del procedimento comunica per iscritto a mezzo fax ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla ditta prescelta l'avvenuto affidamento della fornitura o servizio ed alle ditte non affidatarie l'esito della procedura.
9. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso le seguenti modalità, a discrezione del RUP e che devono essere rese note nella lettera d'invito o altra comunicazione:
 - sottoscrizione della determina di affidamento con allegato il Foglio Condizioni Esecutive;
 - lettera in uso nel commercio dove sono indicate le condizioni che regolano il rapporto contrattuale, da far sottoscrivere per accettazione dall'Appaltatore;
 - contratto di cottimo nella forma della scrittura privata registrabile in caso d'uso.

Art. 13 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per lavori

1. L'affidamento di lavori il cui importo di spesa sia inferiore a 40.000,00 euro è disposto nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione con provvedimento del responsabile del procedimento, a seguito di negoziazione diretta con soggetti in possesso di requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, previsti per gli affidamenti ordinari.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino a 200.000,00 euro si procede all'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento mediante gara informale, con consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco eventualmente predisposto dalla Amministrazione comunale come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
3. Le offerte devono essere presentate dagli operatori economici secondo le indicazioni della lettera d'invito che deve riportare i contenuti di cui all'art. 12, comma 5, del presente regolamento.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del lavoro da eseguire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure per l'esecuzione di lavori connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze necessarie a garantire la continuità di pubblici servizi o per garantire la pubblica incolumità o per l'ordine pubblico.
5. L'esame delle offerte/preventivi per la scelta dell'affidatario viene effettuata con i criteri previsti nella lettera d'invito.
6. L'apertura e l'esame delle offerte sono effettuate dal responsabile del procedimento per le procedure di importo inferiore ad Euro 40.0000,00.
Nelle procedure di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura e la valutazione delle offerte vengono effettuate da apposita commissione di gara costituita da tre componenti compreso il segretario/verbalizzante. La nomina della Commissione viene effettuata con provvedimento del Responsabile dell'Area.
7. Il responsabile del procedimento comunica per iscritto a mezzo fax ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla ditta prescelta l'avvenuto affidamento della fornitura o servizio ed alle ditte non affidatarie l'esito della procedura.
8. L'atto di cottimo sottoscritto nella forma della scrittura privata registrabile in caso d'uso, deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.lgs. 163 del 2006;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 14 - Mezzi di tutela

1. Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi derivanti dal contratto (servizi - forniture – lavori), l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del *Codice*.
3. Il RUP decide in base alla tipologia, caratteristiche del servizio l'applicazione o meno della ritenuta dello 0,5% sugli importi da liquidare in base a quanto previsto dall'art. 4 del DPR n. 207/2010.

Art. 15 - Sorteggio

1. Qualora il numero degli operatori economici compresi nell'elenco di cui all'articolo 10 sia superiore a quello degli operatori da invitare alla gara informale, e non sia applicabile il criterio della rotazione, il responsabile del procedimento provvede alla scelta mediante sorteggio, il cui esito risulta in apposito verbale che ne descrive anche le modalità.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 16 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo, come previsto dalla normativa vigente.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è corredato da una stima dell'ammontare dei lavori e deve essere presentata all'organo competente per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e la copertura della spesa.

Art. 17 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 16 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico intervenuto.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito in accordo con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'esecutore non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione delle lavorazioni o alla somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento DPR n. 207/2010 e s.m.i., i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'organo competente per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e la copertura della spesa.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della Giunta o del responsabile del settore competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 18 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge medesima.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21 del Codice, con particolare riguardo ai servizi relativi ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, nonché di patrocinio legale, di servizi legali di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice, nonché in materia tributaria, fiscale o contributiva sono affidati, per importi inferiori ad euro 40.000,00, in applicazione di quanto previsto dall'art. 125 del Codice.
2. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere aggiornato in corso d'incarico e/o a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare d'incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER GLI APPALTI IN ECONOMIA

Art. 20 - Garanzie

1. I soggetti invitati alle procedure per l'affidamento degli appalti di servizi, forniture e lavori in economia, sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo fino ad Euro 40.000,00.
2. Per gli appalti di servizi e forniture di importo superiore ad Euro 40.000,00 il RUP prevede in sede di richiesta dell'offerta, in relazione alle caratteristiche dell'appalto, se chiedere o meno le polizze previste dagli artt. 75 (cauzione provvisoria) 113 (cauzione definitiva). Il RUP decide inoltre di chiedere in relazione alla tipologia dell'appalto la presentazione della polizza di RCT e/o RCO.
3. Per gli appalti di lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00 il RUP prevede in sede di richiesta dell'offerta, in relazione alle caratteristiche dell'appalto, se chiedere o meno le polizze previste dagli artt. 75 (cauzione provvisoria) 113 (cauzione definitiva) e 119 (polizza CAR) del Codice.

Art. 21 - Contabilità dei lavori in economia

1. Per la contabilità dei lavori in economia si applica quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010.
2. Per la liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di importo inferiore a € 20.000,00 e dei lavori effettuati mediante cottimo di importo inferiore a € 40.000,00, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori o del RUP sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori o del RUP che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. In casi particolari il RUP può accompagnare tale visto con una relazione.
3. Per i lavori di importo pari e superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad Euro 200.000,00 la contabilità è redatta in forma semplificata rispetto a quanto previsto dal Regolamento in base alle disposizioni del RUP.

Art. 22 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica quanto previsto dall'art. 177 del Regolamento.

Art. 23 – Pagamenti e verifica di conformità per gli appalti di servizi e forniture

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di servizi e forniture sono disposti nel termine di contratto previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP.
2. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento, se persone diverse, ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.
3. In materia di appalti di servizi e forniture il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del regolamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line del provvedimento di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate norme regolamentari dell'ente che disciplinano la medesima materia.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) ed al regolamento di esecuzione, DPR n. 207/2010 e s.m.i., nonché a tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contatti pubblici.